



COMUNE DI MASSAROSA

PROVINCIA DI LUCCA

IMU (Imposta municipale propria) 2021 **INFORMATIVA PER IL CONTRIBUENTE**

Dal 1° gennaio 2020 la “nuova” I.M.U. è disciplinata dalla Legge n. 160/2019 che ha abolito la IUC nelle componenti IMU e TASI, ad eccezione della TARI.

Le aliquote della nuova IMU sono state approvate con decorrenza 01/01/2020 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 8/01/2021 e confermate per l'anno 2021 con Delibera del Consiglio Comunale n. 23 del 10/04/2021 con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per gli esercizi 2021-2023 e precisamente:

	TIPOLOGIA	Aliquota IMU
1	Unità immobiliari adibite ad ABITAZIONE PRINCIPALE iscritte nelle categorie catastali A/1,A/8 e A/9 (abitazioni di lusso) nel quale il possessore dimora e risiede anagraficamente e relative pertinenze, ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (anche se iscritte in catasto unitamente all'unità abitativa) (*per tali unità immobiliari si applica una detrazione di € 200,00)	6,00 % (*vedi detrazione)
2	Unità immobiliari ad uso abitativo CONCESSE IN LOCAZIONE con contratto A CANONE CONCORDATO ai sensi dell'articolo 2, comma 3, legge n. 431/1998, a soggetto che la utilizza come abitazione principale e che vi risiede anagraficamente	7,00 %
3	Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (art. 1, comma 751, L. 160/2019)	2,50 %
4	Fabbricati rurali ad uso strumentale (art. 1, comma 750, della L. 160/2019)	1,00 %
5	Tutti gli altri immobili (fabbricati, aree edificabili e terreni) diversi dai precedenti	10,60 %

L'acconto 2021, pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando aliquote e detrazioni dell'anno precedente, dovrà essere versato entro il 16 giugno 2021, mentre il saldo a conguaglio sull'imposta dovuta per l'intero anno dovrà essere versato entro il 16 dicembre 2021.

Riduzioni: rimangono invariate la riduzione del 50% per i [comodati gratuiti a condizioni di legge](#) e la riduzione al 75% per l'IMU per gli [immobili locati a canone concordato](#).

Esenzioni: rimane esente l'abitazione principale e relative pertinenze. Si paga invece se l'abitazione principale è di categoria catastale A1, A8 o A9 (abitazioni di lusso, ville, castelli), con una detrazione di € 200,00.

Esenzione in seguito a emergenza sanitaria da Covid-19

1. esenzione dalla prima rata 2021 per i soggetti passivi per i quali ricorrano le seguenti condizioni:

a) soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario, oppure soggetti titolari di reddito agrario o soggetti con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi (i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione, o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del citato testo unico (reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni) non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del Decreto Sostegni (quindi 2019);

b) ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 l'esenzione spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente punto.

c) l'esenzione si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori.

2. esenzione IMU 2021 e 2022 per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

AIRE E MODALITA' DI VERSAMENTO DA PARTE DI RESIDENTI ALL'ESTERO

La legge di Bilancio 2021 (Legge 178/2020) comma 48 dell'articolo 1, per i pensionati italiani residenti all'estero titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, prevede la riduzione del 50% dell'IMU, la riduzione si applica sull'unica unità immobiliare – purchè non locata o data in comodato d'uso – posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato.

Per beneficiare della suddetta riduzione è necessario presentare Dichiarazione IMU entro i termini previsti dalla legge (30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento).

Il versamento da parte dei cittadini non residenti nel territorio dello Stato deve seguire le regole generali, ferme restando le modalità di versamento del vaglia postale internazionale ordinario, del vaglia postale internazionale di versamento in c/c e del bonifico bancario. Le coordinate da utilizzare per il versamento tramite bonifico sono: IBAN IT63U050347017000000002170, codice SWIFT: BAPPIT21S14.

Non è più previsto il pagamento in unica soluzione a dicembre.

E' possibile calcolare on line l'importo dell'IMU e stampare il relativo modello F24 compilato, utilizzando il calcolatore presente sul sito web del comune pagina principale:

Aree Tematiche/IMPOSTE, TARIFFE E FINANZE/Imposta municipale unica
o al seguente link:

<https://www.riscotel.it/calcoloimu/?comune=F035>



Dati utili per il modello F24:

Codice Ente/codice Comune: **F035**

Barrare la casella "Acc" o "Saldo"

Numero immobile: indicare il numero degli immobili

Codice tributo: si rimanda alla tabella sottostante salvo aggiornamenti da parte dell'Agenzia Entrate:

3912	IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - articolo 13, c. 7, d.l. 201/2011 - comune
3914	IMU - imposta municipale propria per i terreni - comune
3916	IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - comune
3918	IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - comune
3923	IMU - imposta municipale propria - interessi da accertamento - comune
3924	IMU - imposta municipale propria - sanzioni da accertamento - comune
3925	IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale d - stato
3930	IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale d - incremento comune